

Guida alle Giornate di **SOSPENSIONE VOLONTARIA**



Agosto 2018

Indice

- Pag. 3 **NORME**
- Pag. 4 **RICHIESTA - VINCOLI**
- Pag. 5 **CAUSALE DOMANDA**
- Pag. 6 **AUTORIZZAZIONE - FRUIZIONE**
- Pag. 7 **EMOLUMENTI - PREVIDENZA**
- Pag. 8 **FERIE - EX FESTIVITA'**

NORME

Grazie all'**Accordo 3 agosto 2018 - Conciliazione tempi di vita e lavoro** (inserito nel C.C.2° liv.):

A decorrere dal 1° gennaio 2019 TUTTI i lavoratori hanno la facoltà di fruire di massimo 20 (venti) giorni LAVORATIVI di sospensione volontaria dell'attività lavorativa per ciascun anno solare.

ATTENZIONE


I giorni non chiesti/fruiti nell'anno solare di competenza non possono essere chiesti/fruiti nell'anno successivo.

I giorni di *sospensione volontaria* dell'attività lavorativa, di cui si chiede la fruizione nell'anno solare, **devono essere utilizzati a giornata intera** (è esclusa la fruizione a mezza giornata o ad ore), con un:

- **minimo 1 giorno** (ad es.: si può chiedere il solo 10 maggio 2019)
- **massimo 20 giorni** (ad es.: si può chiedere il periodo dal 6 al 10 maggio e dall'11 al 29 novembre 2019, tot. 20 gg. lavorativi)

I giorni di *sospensione volontaria* possono essere:

- **consecutivi** (ad es.: dal 5 novembre al 2 dicembre, tot. 20 gg. lavorativi) **oppure**
- **non consecutivi** (ad es.: 9 settembre e dal 7 all'11 ottobre, tot. 6 gg. lavorativi)



RICHIESTA - VINCOLI

RICHIESTA

Le giornate di *sospensione volontaria* devono essere chieste e programmate in occasione della stesura del **Piano Ferie annuale**.

ATTENZIONE

RICHIESTE SUCCESSIVE ALLA STESURA DEL PIANO FERIE

E' possibile chiedere di poter fruire delle giornate di *sospensione volontaria* anche in data successiva alla stesura del piano ferie, ma la richiesta sarà accolta solo se non comporterà modifiche sulle assenze già programmate riferite agli altri colleghi dell'U.O. (e sempre subordinatamente alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'U.O. stessa).

VINCOLI

Per poter chiedere di fruire delle giornate di *sospensione volontaria* è **OBBLIGATORIO**:

- aver fruito di TUTTE le FERIE relative agli anni precedenti** a quello di competenza. Esempio: coloro che nel 2019 vorranno chiedere di fruire di giornate di *sospensione volontaria* dovranno aver esaurito le ferie relative agli anni 2018 e precedenti;
- fruire in via preventiva di tutti i permessi Ex Festività** (inserendoli nel piano Ferie prima delle giornate di *sospensione*).

ATTENZIONE

Al fine di non penalizzare i lavoratori da eventuali conseguenze connesse alla previdenza complementare e alla previdenza obbligatoria, le **giornate di sospensione NON dovranno essere utilizzate nel mese precedente a quello di cessazione del rapporto di lavoro** (sia esso per pensionamento *diretto*, sia per accesso al c.d. "Fondo di Solidarietà").

CAUSALE DOMANDA


CAUSALE

Non è necessario motivare in alcun modo la richiesta di utilizzo delle giornate di *sospensione volontaria*.

ATTENZIONE

SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui all'interno della stessa Unità Organizzativa (U.O.) vi siano più richieste per lo stesso periodo, le domande saranno accolte secondo il seguente ordine di priorità, per assistenza:

- 1° familiari portatori di handicap grave [art.3, c. 3, L.104/92] o destinatari della provvidenza economica per familiari portatori di handicap;
- 2° anziani e/o malati (familiari o affini entro II grado compreso il convivente di fatto);
- 3° figli età inferiore a 3 anni
- 4° figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni
- 5° figli di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni
- 6° figli di età superiore a 12 anni



AUTORIZZAZIONE - FRUIZIONE

AUTORIZZAZIONE

Per poter fruire delle giornate di *sospensione volontaria* è necessario che le stesse siano autorizzate (**all'interno del piano ferie**) dal Responsabile dell'U.O. di appartenenza.

L'azienda si impegna a far sì che le giornate di *sospensione volontaria* possano essere utilizzate fin da inizio anno, adottando idonee soluzioni tecniche che ne consentano la pianificazione.


L'autorizzazione è subordinata alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'U.O..

Una volta approvate, **ad insindacabile giudizio del lavoratore**, le giornate di *sospensione volontaria* **possono NON essere usufruite in tutto o in parte, senza alcuna conseguenza nei suoi confronti**.

FRUIZIONE

Ad avvenuta autorizzazione, il lavoratore sarà libero di decidere di:

- fruire di tutte le giornate** di *sospensione volontaria* chieste ed autorizzate;
- fruire di una sola parte delle giornate** di *sospensione volontaria* chieste ed autorizzate, e di rinunciare alle altre;
- rinunciare alla fruizione di tutte le giornate** di *sospensione volontaria* chieste ed autorizzate;
- variare la data delle giornate** autorizzate (in questo caso sarà necessario ottenere una nuova autorizzazione).



EMOLUMENTI - PREVIDENZA

EMOLUMENTI

Per ciascuna giornata di *sospensione volontaria* l'azienda riconoscerà al lavoratore un **trattamento economico** (non retribuzione vera e propria) **pari al 35% della Retribuzione Annua Londa individuale** calcolata su base giornaliera, secondo la formula RAL/360.


Le giornate di **sabato e domenica** eventualmente comprese nelle giornate di *sospensione volontaria* **sono regolarmente retribuite senza alcuna decurtazione economica**.

PREVIDENZA

Per ciascuna giornata di *sospensione volontaria* l'azienda provvederà a versare i **contributi previdenziali obbligatori INPS** in misura correlata al trattamento economico di cui sopra (35%).

In questo modo:

- la data di maturazione del requisito per aver diritto alla pensione non subirà alcuna modifica;**
- il futuro importo del trattamento pensionistico ne risentirà in misura minima** (sul totale delle settimane utili ai fini pensionistici ci potranno essere al massimo quattro settimane con contribuzione ridotta al 35%, anziché in misura piena al 100%).



FERIE – EX FESTIVITA'

FERIE ed Ex FESTIVITA'

Le giornate di *sospensione volontaria* sono **aggiuntive** rispetto alle assenze per *Ferie* e permessi per *Ex Festività*.

Sia le *Ferie*, sia i permessi *Ex Festività* devono essere fruiti interamente nell'anno di competenza.

Nel caso in cui entro l'anno non siano state completamente utilizzate le *Ferie*, i permessi *Ex Festività* o, per le sole Aree Professionali, le ore di *Banca delle Ore*, l'azienda provvederà automaticamente a sostituire le giornate di assenza per *sospensione volontaria* con i residui ancora in essere di *Ferie*, permessi *Ex Festività*, *Banca delle Ore*.

Al verificarsi di questa fattispecie l'azienda procederà contestualmente al pagamento del conguaglio del trattamento economico relativo alle giornate sostituite.

ATTENZIONE

Le giornate di *sospensione volontaria* **NON devono essere usufruite in coincidenza con le giornate che danno diritto alla maturazione dei permessi EX FESTIVITA'**

- 19 marzo / S. Giuseppe
- Ascensione / 39° giorno dopo Pasqua
- Corpus domini / 60° giorno dopo Pasqua
- 29 giugno / SS. Pietro e Paolo (esclusa la piazza di Roma)
- 4 novembre / Unità Nazionale

altrimenti questi ultimi saranno ridotti in uguale rapporto.